



## Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

### ■ UNICA PUBBLICAZIONE

#### Conferimento del carattere obbligatorio generale al fondo per la formazione professionale del settore delle due Ruote

Conformemente all'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale<sup>1</sup>, il Consiglio federale ha conferito il carattere obbligatorio generale al fondo per il settore sociale secondo il regolamento del 23 gennaio 2014<sup>2</sup>.

Il decreto di conferimento dell'obbligatorietà generale entra in vigore il 1° novembre 2016. Il carattere obbligatorio generale è conferito per una durata illimitata. Può essere revocato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

#### Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti (ASMC)

del 2 giugno 2016

*Il Consiglio federale svizzero,*  
visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale,  
*decreta:*

#### Art. 1

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti, conformemente al regolamento del 23 gennaio 2014<sup>3</sup> in allegato.

#### Art. 2

- 1 Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2016.
- 2 L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
- 3 Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

2 giugno 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

\*\*\*

*Allegato*  
(art. 1)

#### Regolamento

#### del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC

#### Sezione 1: Nome e scopo

##### Art. 1 Nome

Questo regolamento istituisce un fondo per la formazione professionale (di seguito denominato «fondo») ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002<sup>4</sup> sulla formazione professionale (LFPr), denominato «Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC».

##### Art. 2 Scopo

1 Il fondo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua dei maestri conducenti.

2 Per realizzare lo scopo del fondo, le imprese assoggettate al fondo versano contributi conformemente alla sezione 4.

##### Art. 3 Organo responsabile

L'organo responsabile del Fondo è l'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti (ASMC).

#### Sezione 2: Campo d'applicazione

##### Art. 4 Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

##### Art. 5 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gestiscono:





## Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

- a. la formazione degli allievi conducenti di tutte le categorie per il conseguimento della licenza di condurre;
- b. la formazione continua obbligatoria degli allievi conducenti durante la seconda fase;
- c. la formazione continua dei titolari di una licenza di condurre in tutte le categorie.

### Art. 6 Campo d'applicazione personale

1 Il fondo è valido per tutte le aziende e parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nelle quali chi possiede uno dei seguenti titoli della formazione professionale superiore svolge attività tipiche del settore:

- a. licenza valida di maestro conducente (attestato professionale) della categoria B (autoveicoli);
- b. attestato straniero, la cui equipollenza con un attestato professionale di cui alla lettera a è confermata.

2 I moderatori senza una formazione di maestro conducente non rientrano nel campo d'applicazione del fondo.

### Art. 7 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione sia territoriale, sia aziendale sia personale del fondo.

## Sezione 3: Prestazioni

### Art. 8

1 Nel campo della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua. Tale sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione del sapere e controlling;
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di fondamenti giuridici per offerte formative della formazione professionale superiore;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative gestite dall'ASMC, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;
- e. reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;
- f. copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo dell'ASMC in relazione ai suoi compiti nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

2 Su richiesta della Commissione del fondo, la Direzione dell'ASMC può decidere ulteriori contributi finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 1.

## Sezione 4: Finanziamento

### Art. 9 Base di calcolo

1 La base per il calcolo dei contributi corrisposti dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 5 è il numero totale delle persone ai sensi dell'articolo 6.

2 Il contributo è calcolato in base al sistema di amministrazione, registrazione e informazione (SARI) dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa).

### Art. 10 Contributi

1 Le aziende corrispondono per ciascun collaboratore ai sensi dell'articolo 6 un contributo pari a 150 franchi.

2 Le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

3 Il titolare di azienda vale come collaboratore ai sensi del capoverso 1.

4 Per le persone assunte a tempo parziale devono essere versati contributi a condizione che essi siano soggette all'assicurazione obbligatoria della legge federale del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

5 I contributi devono essere corrisposti annualmente.

6 I contributi di cui al capoverso 1 sono da considerarsi indicizzati secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2015.



## Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

7 La Commissione del fondo verifica annualmente i contributi e li adegua, se del caso, all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

### Art. 11 Esonero dall'obbligo di contribuzione

1 Un'azienda che intende essere esonerata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata alla Commissione del Fondo.

2 L'esonero dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>6</sup> sulla formazione professionale.

### Art. 12 Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 8, calcolate su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

### Art. 13 Riscossione dei contributi

I contributi vengono riscossi dietro fattura.

## Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

### Art. 14 Direzione

1 La Direzione dell'ASMC è l'organo di vigilanza del fondo e ne assume la gestione strategica.

2 Essa assolve in particolare i seguenti compiti:

- nomina i membri della commissione del Fondo;
- designa una segreteria;
- emana un regolamento esecutivo;
- definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e la quota per la costituzione delle riserve;
- decide sui ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo.

### Art. 15 Commissione del fondo

1 La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e ne assume la gestione operativa.

2 Decide in merito:

- all'assoggettamento di un'azienda al fondo;
- all'esclusione dei contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con l'organo direttivo di quest'ultimo.

3 Approva il preventivo e vigila sulla segreteria.

### Art. 16 Segreteria

1 La segreteria esegue il regolamento nell'ambito delle sue competenze.

2 È responsabile della riscossione dei contributi di cui all'articolo 10, del versamento dei contributi per prestazioni di cui all'articolo 8, dell'amministrazione e della contabilità.

### Art. 17 Consuntivo, revisione e contabilità

1 La segreteria gestisce il fondo in un conto separato con contabilità propria, conto economico, bilancio e centro di costi.

2 Il consuntivo del fondo viene verificato nel quadro della revisione annuale del consuntivo dell'ASMC da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni<sup>7</sup>.

3 Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

### Art. 18 Vigilanza

1 Ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr, il fondo è soggetto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

2 Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza alla SEFRI.

## Sezione 6:

### Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

#### Art. 19 Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea generale dell'ASMC il 5 novembre 2012 conformemente agli statuti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti (ASMC) del 23 giugno 2008.

#### Art. 20 Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

#### Art. 21 Scioglimento



## **Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali**

1 Se lo scopo del fondo non può più essere conseguito o vengono meno le basi legali, l'Assemblea generale dell'ASMC scioglie il fondo su richiesta della Direzione con il consenso della SEFRI.

2 Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine, con obbligo di utilizzazione.

23 gennaio 2014

**Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC:**

Il presidente, Raphael Denis Huguenin

Il direttore, Werner Waldmeier

1 RS 412.10

2 Decreto del Consiglio federale del 2 giugno 2016, pubblicato nel Foglio federale del 13 settembre 2016.

3 Il testo del presente regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 178 del 14 settembre 2016.

4 RS 412.10

5 RS 831.10

6 RS 412.101

7 RS 220

03054831

